



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP) – Tel. 0923.946388 – Fax 0923.941020
E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it
Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo

ORDINANZA N. 07/2020

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo:

VISTA la propria Ordinanza n. 01/2020 in data 04/02/2020 recante il *“Regolamento per la disciplina del servizio integrativo antincendio a bordo delle navi negli ambiti portuali e complementari limitrofi del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo”* e le disposizioni in essa richiamate;

VISTA la nota n. 6248 in data 24/04/2020 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani ha reso noto che la Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo del Ministero dell’Interno ha indicato le caratteristiche minime delle dotazioni antincendio per lo svolgimento della vigilanza nelle operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte ed ha evidenziato l’opportunità di procedere al coerente aggiornamento delle disposizioni del suddetto Regolamento;

RITENUTO pertanto necessario procedere al proposto aggiornamento della disciplina del servizio integrativo antincendio portuale per adeguarla alle prescrizioni tecniche di competenza del Corpo Nazionale dei VV.F. al fine di non compromettere il regolare, ordinato e sicuro svolgimento delle attività portuali;

VISTI gli art. 17, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

(Modifiche ed integrazioni al Regolamento approvato con Ordinanza n. 01/2020 del 04/02/2020)

1. L’art. 14, comma 1, lettera d) del *“Regolamento per la disciplina del servizio integrativo antincendio a bordo delle navi negli ambiti portuali e complementari limitrofi del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo”* è sostituito dal seguente:

“d) n. 1 motopompa antincendio autoadescante, munita di attacco UNI 45 per manichetta antincendio e di tubo di aspirazione di sezione adeguata e di lunghezza non inferiore a 6 metri, provvista di manichette e di attrezzatura per l’erogazione della schiuma avente le seguenti caratteristiche:

- altezza di aspirazione adeguata in relazione all’altezza delle banchine;*
- portata non inferiore a 2000 l/min alla pressione di mandata di 1 MPa (10 bar) – media pressione;*
- portata non inferiore a 350 l/min alla pressione di mandata di 4 MPa (40 bar) – alta pressione”.*

2. L'art. 14, comma 1, lettera o) del medesimo Regolamento è sostituito dal seguente:
"o) uno o più veicoli idonei al trasporto ed all'impiego delle predette dotazioni".
3. L'art. 16, comma 1 del medesimo Regolamento è sostituito dal seguente:
 1. Ogni squadra in servizio integrativo antincendio, durante il servizio dovrà avere al seguito le dotazioni antincendio indicate al precedente articolo 14 e, in funzione delle attività oggetto della vigilanza, dovrà rispettare la seguente composizione minima:
 - a. per vigilanza durante operazioni di bunkeraggio di liquidi combustibili a mezzo autocisterna: almeno due operatori muniti delle dotazioni individuali indicate al precedente articolo 15 e delle seguenti dotazioni antincendio, pronte all'uso, sottobordo all'unità rifornita:
 - i. una motopompa conforme alle caratteristiche indicate al comma 1, lettera d) del precedente articolo 14, con adeguato numero di manichette e lance;
 - ii. almeno due estintori portatili a polvere ed uno ad anidride carbonica;
 - b. per vigilanza durante lavori con fiamma o con uso di fonti termiche a bordo di navi: almeno due operatori muniti delle dotazioni individuali indicati al precedente articolo 15 con l'aggiunta di un idoneo autorespiratore a ciclo aperto, pronto all'uso per ciascuno di essi, con almeno una bombola di ricambio per ciascuno. Sottobordo o nelle immediate vicinanze delle aree oggetto dei lavori dovranno essere tenuti pronti all'uso almeno due estintori portatili a polvere ed uno ad anidride carbonica".

Articolo 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, integra l'Ordinanza n. 01/2020 del 04/02/2020 di questa Capitaneria di porto e modifica il relativo Regolamento per la disciplina del servizio integrativo antincendio a bordo delle navi negli ambiti portuali e complementari limitrofi del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale di questo Comando all'indirizzo web:
<http://www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo/ordinanze-e-avvisi>

Mazara del Vallo, 29/04/2020

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Vincenzo CASCIO

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)

Firmato Digitalmente da/Signed by: VINCENZO CASCIO
In Data/On Date: mercoledì 29 aprile 2020 14:24:49



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP) – Tel. 0923.946388 – Fax 0923.941020

E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo

ORDINANZA N. 01/2020

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo:

- VISTA** la Legge 13 maggio 1940, n. 690 recante *“organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti”* ed in particolare gli articoli 8, lett. c), 9, 10, 11 e 12;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 1973, n. 850 di *“aumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”* e successive modifiche e visto, in particolare, l'art. 20 in materia di esercizio, da parte di privati o di organismi pubblici, dei servizi antincendi integrativi negli ambiti portuali o complementari limitrofi e di accertamento dei relativi requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica;
- VISTA** la legge 10 ottobre 1990, n. 287 in materia di tutela della concorrenza e del mercato;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm. e ii., recante *“Riordino della legislazione in ambito portuale”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e ss.mm. e ii. recante *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 e ss.mm. e ii., recante *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”*, e in particolare l'articolo 5 che fa obbligo ai datori di lavoro *“di avvalersi del servizio integrativo antincendio portuale in tutti i casi previsti dall'Autorità in regolamenti ed ordinanze, emanati su conforme parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ferma restando la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 recante il *“Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*;
- VISTO** il *“Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”*, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134;
- VISTO** il Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante *“Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in materia di *“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”*, come modificato dai Decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127;

- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii. recante *“Norme in materia ambientale”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 recante *“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, e ss.mm. e ii.;
- VISTA** la Circolare prot. n. 520524 in data 22 maggio 1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, in materia di *“Protezione civile e servizio antincendi [...] negli ambiti portuali e zone limitrofe – Servizi ausiliari”*;
- VISTA** la circolare Titolo Porti, Serie VII, n. 17 (prot. 5203891) in data 30 maggio 1978 dell'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione generale del Demanio e dei Porti, con la quale sono state emanate disposizioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi del personale destinato ad espletare il servizio integrativo antincendio;
- VISTI** la Circolare n. DEM/3/238 in data 3 marzo 2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di gestione delle Infrastrutture per la navigazione e del Demanio Marittimo, ed il Dispaccio n. 55697 in data 17 settembre 2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che ribadiscono la titolarità del servizio integrativo antincendio nei porti in capo all'Autorità Marittima, nell'ambito delle sue attribuzioni in materia di polizia e sicurezza previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 4/2005 datata 1 marzo 2005, in materia di disciplina e vigilanza delle attività svolte ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione nell'ambito demaniale marittimo di competenza del Compartimento di Mazara del Vallo e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, relativo al servizio integrativo antincendio portuale e di guardia ai fuochi;
- VISTO** il Dispaccio n. M_IT-PORTI/13683 in data 25 ottobre 2012, esteso dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con Dispaccio n. 98393 in data 5 novembre 2012, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti ha chiarito che *“il servizio integrativo antincendio è un'attività da svolgersi in regime di libera concorrenza e non possono, pertanto, sussistere limitazioni al suo esercizio, se non quelle relative alla verifica preventiva della qualificazione professionale degli operatori e dell'idoneità dei mezzi tecnici utilizzati da effettuare in sede autorizzatoria dell'attività”*;
- RITENUTO** necessario rivedere la suddetta disposizione al fine di adeguare la disciplina del servizio integrativo antincendio portuale alle vigenti normative, con particolare ma non esclusivo riferimento all'accertamento dell'idoneità soggettiva e della capacità tecnica delle organizzazioni e dei relativi dipendenti operanti come *“Guardie ai fuochi”*;
- VISTO** il verbale del Tavolo tecnico in data 17 dicembre 2019 e tenuto conto del parere espresso dal rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani e delle indicazioni di propria competenza in merito ai requisiti soggettivi e di capacità tecnica cui devono rispondere i soggetti che intendono svolgere il servizio integrativo antincendio e tenuto, altresì, conto del parere espresso dal Consulente Chimico del porto in materia di rischio di incendio connesso ad operazioni quali bunkeraggio a mezzo autocisterna o manutenzioni e lavori con uso di fiamme libere o fonti termiche a bordo delle navi;
- CONSIDERATA** la sospensione delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate ai sensi della citata Ordinanza n. 04/2005, disposta in via precauzionale nelle more dell'adeguamento dei soggetti autorizzati alle disposizioni delle normative

sopracitate, con particolare riferimento all'accertamento della capacità soggettiva e dell'idoneità tecnica di concerto con il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, secondo le previsioni dell'articolo 20 della legge 850/1973;

RITENUTE sussistenti ragioni di necessità ed urgenza per procedere all'immediata modifica della disciplina del servizio integrativo antincendio per l'ambito portuale e le zone limitrofe di Mazara del Vallo, al fine di non compromettere il regolare, ordinato e sicuro svolgimento delle attività portuali nelle more della completa revisione del regolamento del porto di Mazara del Vallo, in corso di aggiornamento alla data della presente ordinanza;

SENTITO il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani e preso atto del parere tecnico di competenza, acquisito al n. 1717 in data 31.01.2020 del protocollo di questa Capitaneria di porto;

VISTI gli art. 17, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata è approvato e reso esecutivo l'annesso ***Regolamento per la disciplina del servizio integrativo antincendio a bordo delle navi nell'ambito portuale e nelle zone limitrofe di Mazara del Vallo***.

Articolo 2

Il comma 1 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 04/2005 del 01/03/2005 è sostituito dal seguente:

“Servizio integrativo antincendio portuale.

Chiunque intenda svolgere il Servizio integrativo antincendio ed esercitare l'attività di “Guardia ai fuochi” nell'ambito portuale e nelle zone limitrofe di Mazara del Vallo, deve ottenere la preventiva autorizzazione e la conseguente iscrizione nei pertinenti Registri tenuti dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, nei modi previsti dal vigente Regolamento per la disciplina del servizio integrativo antincendio a bordo delle navi nell'ambito portuale e nelle zone limitrofe di Mazara del Vallo.”

Articolo 3

Al fine di garantire l'osservanza delle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di servizio integrativo antincendio portuale, le istanze presentate dalle organizzazioni e dai soggetti in precedenza autorizzati dovranno comunque essere rivalutate alla luce della nuova disciplina dettata con l'annesso Regolamento, con particolare ma non esclusivo riferimento all'accertamento dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica, congiuntamente al Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco di Trapani.

Nelle more, l'efficacia delle precedenti autorizzazioni si intende sospesa.

Articolo 4

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza e dell'annesso Regolamento saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, ferme restando a carico dei contravventori anche le eventuali discendenti responsabilità civili in caso di danni a persone e/o cose.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale di questo Comando attraverso il portale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo.

Mazara del Vallo, _____

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Vincenzo CASCIO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82

Firmato Digitalmente da/Signed by:
VINCENZO CASCIO

In Data/On Date:
martedì 4 febbraio 2020 17:30:05



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO INTEGRATIVO
ANTINCENDIO A BORDO DELLE NAVI NEGLI AMBITI PORTUALI E
COMPLEMENTARI LIMITROFI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI
MAZARA DEL VALLO**

(Ed. aprile 2020, agg. con Ordinanza n. 07/2020 in data 29/04/2020)

TITOLO 1 – Premesse

Articolo 1

(Finalità del servizio e campo di applicazione)

1. Il servizio integrativo antincendio portuale è finalizzato alla sicurezza delle navi e delle strutture portuali. Esso consiste nella vigilanza, nella scoperta, nell'allarme e nel primo soccorso in caso di incendio:
 - a) a bordo delle navi in sosta in porto o in rada, ovvero
 - b) a terra, negli ambiti portuali e nelle zone demaniali limitrofe.
2. Secondo le previsioni di legge, tale servizio ha lo scopo di integrare l'opera del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, cui rimangono comunque affidate le competenze in materia di soccorso pubblico e di contrasto degli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi, nonché di direzione tecnica delle operazioni antincendio previste dall'articolo 26, commi 5 del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Le presenti disposizioni disciplinano gli obblighi, le limitazioni e le modalità di espletamento del servizio integrativo antincendio nell'ambito del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo.
4. Nell'ambito portuale e nelle zone limitrofe del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo il servizio deve essere fornito nei casi e nei modi previsti dal presente regolamento e dalle altre vigenti regolamentazioni locali, nonché quando ritenuto necessario dall'Autorità Marittima.

Articolo 2

(Affidamento del servizio)

1. Il servizio integrativo antincendio può essere svolto esclusivamente dai soggetti, individuati dall'art. 20 della Legge 27 dicembre 1973, n. 850 e ss.mm.ii. e, in particolare da:
 - a) Società, Ditte, Cooperative, Associazioni pubbliche o private (nel seguito del presente regolamento indicate come “*organismi*”) che, debitamente autorizzate ai sensi dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 ed a norma delle presenti disposizioni, possono esercitare il servizio per conto terzi;
 - b) Imprese portuali terminaliste (nel seguito del presente regolamento indicate come “*imprese*”), allorquando una o più delle imprese portuali operanti nel porto di Mazara del Vallo ex articolo 16 della Legge 84/1994 richiedano ed ottengano la

concessione di aree portuali ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge ed intendano avvalersi della facoltà di organizzare il servizio integrativo antincendio in autoproduzione ai sensi dell'art. 5 comma b) del decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 272. In tale circostanza il servizio può essere effettuato unicamente per conto proprio, con personale dedicato esclusivamente a tale servizio, solamente all'interno di aree, depositi, stabilimenti portuali in concessione, fermi restando comunque gli obblighi di servizio pubblico connessi al servizio in parola. In ogni caso ai fini della sicurezza portuale, condizione indispensabile per il mantenimento dell'autorizzazione all'espletamento del servizio integrativo antincendio in autoproduzione da parte dell'impresa portuale è che questo non produca effetti negativi sulle prestazioni di lavoro portuale e viceversa.

2. Ferme restando le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco richiamate al precedente articolo 1 c.2, il servizio integrativo di vigilanza antincendio per conto terzi può sempre essere svolto anche dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 18 c. 4 del Decreto legislativo 139/2006, a titolo oneroso secondo le tariffe determinate dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il personale addetto al servizio integrativo antincendio (c.d. "guardia ai fuochi") deve essere socio o dipendente degli organismi di cui alla precedente lettera a) o delle imprese di cui alla precedente lettera b). Il servizio non può in alcun caso essere svolto in forma individuale. Le guardie ai fuochi delle imprese di cui alla precedente lettera b), durante lo svolgimento del servizio, non possono essere adibite ad altre mansioni, neppure temporaneamente.
4. Il servizio integrativo antincendio può essere svolto esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ed iscrizione nei pertinenti registri tenuti dalla predetta Autorità Marittima ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione.
5. In caso di emergenza, l'Autorità Marittima può sempre disporre l'impiego dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) e del relativo personale addetto al servizio integrativo antincendio, sotto la direzione tecnica del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 3

(Concorrenza, oneri e tariffe)

1. Il servizio integrativo antincendio conto terzi è reso in regime di libera concorrenza dagli organismi autorizzati.
2. Gli oneri del servizio sono a carico del soggetto richiedente (Comandante / Armatore / Raccomandatario / Agente della nave ormeggiata in porto, responsabile dell'impresa portuale o rappresentante del caricatore / ricevitore che richiede la vigilanza antincendio a merci depositate in banchina, etc.).
3. Le tariffe sono libere e devono essere rese pubbliche. A tal fine, ogni organismo autorizzato ha l'obbligo di comunicare alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo il tariffario dettagliato per ogni prestazione ed ogni successiva variazione. I compensi devono essere comprensivi di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto collettivo nazionale "Guardia ai fuochi". L'Autorità Marittima provvederà alla pubblicazione delle tariffe mediante affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito web istituzionale.

4. In nessun caso gli oneri del servizio potranno essere posti a carico dell'Autorità Marittima, nemmeno qualora l'impiego del personale e dei mezzi sia stato disposto dalla stessa per ragioni di sicurezza o emergenza e nemmeno a mero titolo di rimborso delle spese sostenute per il materiale impiegato e per eventuali danni subiti. Rimane ovviamente ferma, per l'organismo o l'impresa intervenuta, la facoltà di rivalsa secondo legge sugli eventuali responsabili dell'evento che ha determinato l'emergenza, laddove individuati.

TITOLO 2 – Disciplina delle autorizzazioni

CAPO 1 – Requisiti per l'autorizzazione di organismi ed imprese

Articolo 4

(Disposizioni generali per l'autorizzazione degli organismi e delle imprese)

1. Ai sensi dell'art. 20 della legge 27.12.1973 n. 850, l'esercizio del servizio integrativo antincendio a bordo delle navi, negli ambiti portuali e nelle zone limitrofe del Circondario marittimo di Mazara del Vallo da parte degli organismi e delle imprese di cui al precedente art. 2 c.2, lettere a) e b) è soggetto ad autorizzazione con mantenimento annuale rilasciata dall'Autorità Marittima di Mazara del Vallo, accertata la sussistenza dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica riportati ai successivi articoli da 5 a 10, ed acquisito il conforme parere del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani.
2. L'esercizio per conto proprio del servizio da parte delle imprese indicate al precedente art. 2 c.2, lett. b) può essere autorizzato ai sensi dell'art. 5 comma b) del decreto Legislativo 27 luglio 1999 nr. 272, esclusivamente all'interno di aree, depositi o stabilimenti portuali in concessione.
3. Per ottenere la predetta autorizzazione i legali rappresentanti degli organismi e delle imprese devono inoltrare alla Capitaneria di porto apposita istanza in bollo, conforme al modello in Allegato 1 al presente Regolamento, corredata della documentazione prevista ed indicata nello stesso modello di istanza.
4. Gli organismi autorizzati all'esercizio del servizio per conto terzi e le imprese autorizzate all'esercizio del servizio in conto proprio sono iscritti nelle pertinenti sezioni del Registro tenuto dall'Autorità Marittima ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione.
5. Al fine del mantenimento dell'autorizzazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, i legali rappresentanti degli organismi e delle imprese autorizzati dovranno produrre una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa. Nel caso in cui tale dichiarazione non sia fornita entro il termine indicato, l'autorizzazione è immediatamente sospesa. Di tale sospensione è data notifica all'organismo o all'impresa, unitamente ad un termine perentorio per l'ottemperanza, decorso infruttuosamente il quale l'autorizzazione sarà revocata.
6. L'Autorità Marittima, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza, potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati, ed il venir meno anche di uno di essi comporterà l'immediata sospensione dell'autorizzazione. Di tale sospensione sarà data notifica all'organismo interessato, unitamente ad un termine perentorio per il ripristino dei requisiti, decorso infruttuosamente il quale l'autorizzazione sarà revocata.

Articolo 5

(Sede)

1. Per garantire un efficiente servizio, ogni organismo deve avere sede legale nel territorio dello Stato e deve disporre di una sede operativa nelle vicinanze dell'ambito portuale, e dotata di:
 - a. almeno un ufficio per la gestione amministrativa del servizio e la conservazione della relativa documentazione;
 - b. locali adatti e spazi sufficienti per il rimessaggio dei mezzi, delle apparecchiature e delle dotazioni collettive e individuali, quando non in uso, nonché per lo stoccaggio dei materiali consumabili;
 - c. spazi esterni idonei per l'addestramento del proprio personale all'uso delle dotazioni antincendio, muniti delle attrezzature necessarie per l'accensione di fuochi controllati e l'uso di manichette e di estintori portatili di diversa tipologia.
2. La sede operativa deve essere dotata di almeno due sistemi di comunicazione distinti, tra cui una linea telefonica ed un apparato radio VHF/FM in grado di ricevere e trasmettere sulle frequenze della banda marittima, e in particolare, sul canale 16 di soccorso e sul canale 12.
3. L'ubicazione della sede, o delle sedi, nel caso in cui vi siano una sede amministrativa ed una operativa separate, ed ogni eventuale successiva variazione deve essere comunicata alla Capitaneria di porto di Mazara del vallo. La sede – o le sedi – devono essere rese disponibili per ogni ispezione o controllo da parte della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani.
4. La sede operativa dell'impresa che intende esercitare il servizio in conto proprio deve essere, per quanto possibile, ubicata all'interno del terminal in concessione o, laddove ciò non sia oggettivamente praticabile, il più vicino possibile all'ambito portuale, fermo restando comunque l'obbligo di mantenere pronta nel terminal l'organizzazione di personale e mezzi dedicata al servizio antincendio durante le operazioni o le attività che richiedono tale servizio, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

(Consistenza organica e dotazioni)

1. Gli organismi e le imprese devono essere dotati di un organico di consistenza sufficiente a disimpegnare efficacemente il servizio, secondo le disposizioni di dettaglio di cui al Capo 3 del presente regolamento, in relazione alle esigenze di sicurezza ed in funzione della tipologia di traffico e delle attività portuali, con particolare riferimento alle attività che integrano un rischio incendio (rifornimenti, lavori e manutenzioni navali con uso di fiamme o di fonti termiche, presenza in ambito portuale di merci pericolose o infiammabili etc.).
2. L'organico delle imprese adibito al servizio antincendio deve essere dedicato a tale servizio in via esclusiva, e non può essere destinato ad altre mansioni nemmeno temporaneamente.
3. Tutto il personale destinato al servizio integrativo antincendio deve essere dotato di idonea copertura assicurativa, secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. Gli organismi e le imprese ed il rispettivo personale devono essere dotati dei mezzi, delle attrezzature e delle dotazioni necessarie per svolgere efficacemente il servizio, secondo le disposizioni di dettaglio di cui al Capo 3 del presente regolamento.

Articolo 7

(Capo Servizio)

1. Al fine di organizzare e dirigere il servizio e sovrintendere al personale dipendente, organismo ed ogni impresa deve nominare almeno un Capo Servizio, comunicandone nominativo e recapito per un pronto contatto alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.
2. Il Capo Servizio è responsabile dell'efficiente organizzazione e del corretto svolgimento del servizio da parte delle guardie ai fuochi nonché dell'applicazione delle norme presente Regolamento e delle altre disposizioni applicabili.

Articolo 8

(Obblighi in materia di sicurezza)

1. Il datore di lavoro di ogni organismo e di ogni impresa, come definito all'art. 2 del Decreto legislativo 81/2008, avvalendosi della propria organizzazione di sicurezza, deve garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare e non esclusivo riferimento a:
 - valutazione e mitigazione dei rischi per le guardie ai fuochi dipendenti nello svolgimento del servizio nell'ambito portuale e nelle zone limitrofe del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo ovvero nelle aree in concessione, tenuto conto delle caratteristiche locali, dei traffici e delle attività portuali locali;
 - informazione e formazione specifica del proprio personale, con particolare ma non esclusivo riferimento al rischio incendio elevato come definito dal Decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, ed addestramento periodico per il mantenimento degli standard minimi di competenza e di efficienza;
 - controllo e manutenzione periodica di mezzi, apparecchiature, materiali, dotazioni collettive e individuali.

CAPO 2 – Requisiti per l'autorizzazione delle guardie ai fuochi

Articolo 9

(Disposizioni generali)

1. Per poter svolgere il servizio di guardia ai fuochi, il personale dipendente dagli organismi e delle imprese di cui al precedente articolo 2, c.2, lett. a) e b) deve essere preventivamente autorizzato dal Comandante della Capitaneria di porto ai sensi dell'art. 20 della legge 27.12.1973 n. 850, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica riportati al successivo articolo 10, su conforme parere del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani.
2. Per ottenere la predetta autorizzazione il personale degli organismi interessati deve presentare alla Capitaneria di porto, per il tramite del proprio datore di lavoro, apposita istanza in bollo, conforme al modello in Allegato 2 al presente Regolamento, corredata della documentazione prevista ed indicata nello stesso modello di istanza.
3. Il personale risultato idoneo alla verifica dei requisiti indicati al precedente comma 1, è iscritto come guardia ai fuochi nella pertinente sezione del Registro tenuto dall'Autorità Marittima ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione.

4. La cancellazione dai registri del personale iscritto ai sensi del comma precedente avviene:
- a) a domanda dell'interessato;
 - b) per decesso;
 - c) per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, indicati al successivo articolo 12, ad eccezione dell'età;
 - d) per raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge per il collocamento a riposo;
 - e) ai sensi del comma 2 dell'articolo 1255 del codice della navigazione, per gravi motivi disciplinari quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'abbandono del posto di guardia ai fuochi, lo svolgimento del servizio in condizioni di alterazione psicofisica indotta dal consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti, violazioni gravi o ripetute delle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle attività nei porto nonché delle Ordinanze dell'Autorità Marittima.

Articolo 10

(Requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica per il rilascio dell'autorizzazione alle guardie ai fuochi)

1. Per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio di guardia ai fuochi è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
- a. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Comunità Europea;
 - b. aver compiuto 18 anni di età e non aver superato i 45 anni alla data della presentazione dell'istanza, a similitudine di quanto richiesto dall'articolo 6, c.1, lett. d) del DPR 76/2007 per il reclutamento dei vigili volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
 - c. essere in possesso di sana e robusta costituzione e di idoneità alla mansione specifica, risultante da certificazione di idoneità rilasciata dal Medico Competente dell'organismo di appartenenza;
 - d. avere assolto agli obblighi scolastici ed aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
 - e. saper nuotare e vogare, come risultante da attestazione rilasciata da un'Autorità Marittima;
 - f. non aver subito condanne per i reati previsti dall'articolo 238 punto 4) del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione (parte marittima), salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - g. aver:
 - i. prestato servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per una durata di almeno 10 mesi o, nel caso di servizio di leva, aver completato la ferma prevista al momento della chiamata, ovvero
 - ii. aver prestato servizio nella Marina Militare – avendo completato la ferma prevista al momento della chiamata o contratta all'atto dell'arruolamento – (limitatamente al personale appartenente alle categorie Nocchieri, Tecnici di Macchina, Elettricisti, Nocchieri di porto, addetto al servizio di prevenzione incendi delle installazioni o a bordo delle navi;

- iii. servizio nella marina mercantile, avendo completato almeno 12 mesi di navigazione a bordo di navi mercantili o da passeggeri con una delle seguenti qualifiche: Ufficiale di coperta o di macchina, Marinaio, Tankista su navi cisterna (petroliere, chimichiere o gasiere), Operaio Motorista, Operaio meccanico, Frigorista, Elettricista.
 - h. aver frequentato il corso di formazione per addetti antincendio per attività a rischio elevato di cui all'allegato IX, punto 9.2 (Corso "C") del Decreto del Ministro dell'Interno 10 marzo 1998 in materia di "*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro*", secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 37 del Dlgs. 81/2008. Dalla data di frequentazione del corso non dovrà essere trascorso un periodo superiore a due anni;
 - i. aver sostenuto con esito favorevole la prova preselettiva ed un esame teorico-pratico come previsto dall'art. 20 della legge 21.12.1973 n. 850, secondo il programma di esame e le modalità indicate nel successivo articolo 16, dinanzi ad una Commissione nominata dal Comandante del Porto e composta da: un Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto di grado non inferiore a Tenente di Vascello, un funzionario designato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani, dal Consulente Chimico del porto di Mazara del Vallo;
- 2. Le guardie ai fuochi che hanno superato l'esame e che sono quindi state iscritte nei predetti Registri, prima di poter effettuare il proprio servizio autonomamente, dovranno essere affiancati per almeno 2 (due) mesi ad un'altra guardia ai fuochi di provata esperienza. Tale periodo deve essere adeguatamente documentato mediante specifica attestazione sottoscritta da chi ha svolto l'attività di indottrinamento, corredata dei rapporti di servizio svolti in affiancamento.
 - 3. Il personale autorizzato ed iscritto come guardia ai fuochi nei registri di un altro Compartimento Marittimo potrà dimostrare di aver completato l'affiancamento di cui al comma precedente mediante attestazione rilasciata dalla competente Capitaneria di porto. Tuttavia, contestualmente all'iscrizione nei registri del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo sarà richiesta la cancellazione dai registri di provenienza, a meno che l'organismo o l'impresa di appartenenza non sia autorizzata ad operare in entrambi i Compartimenti Marittimi e l'organizzazione del servizio preveda l'articolazione dei turni del proprio personale su entrambi gli ambiti portuali di riferimento, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali in materia di orario di lavoro e di riposo. Tale facoltà dovrà, comunque, essere prevista anche dalla Capitaneria di porto di provenienza.
 - 4. In via transitoria, e fino al completamento della revisione delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate, non è soggetto al limite superiore di età di cui alla precedente lettera b) il personale già autorizzato dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ad esercitare il servizio integrativo antincendio e di Guardia ai fuochi ai sensi dell'Ordinanza n. 4/2005 ed appartenente ad uno dei soggetti autorizzati a mente della medesima disposizione, a condizione che siano in ogni caso soddisfatti i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nella pertinente sezione dei Registri di cui all'art. 68.

Articolo 11

(Esame d'ammissione)

- 1. L'esame di ammissione di cui al precedente articolo, lettera i) è finalizzato ad accertare il possesso, da parte dell'aspirante guardia ai fuochi, di capacità e

conoscenze tecniche adeguate al servizio che si intende espletare e si articola in una prova scritta ed in un esame teorico-pratico.

2. La prova scritta è finalizzata ad accertare le conoscenze generali dei candidati in materia di prevenzione e lotta degli incendi e consiste nella risoluzione di un test con trenta domande (a risposta multipla e a risposta 'vero/falso'), sui seguenti argomenti:
 - a. combustione, con riferimento a nozioni fondamentali sulla chimica e la fisica del fuoco (principi di base, parametri fisici della combustione delle sostanze solide, liquide e gassose; efficacia delle sostanze estinguenti, in relazione al tipo di incendio, etc.)
 - b. classi di incendio ai sensi della normativa comunitaria;
 - c. classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche e pericoli intrinseci;
 - d. rischi potenziali per persone e per l'ambiente marino in caso di incendio e nel corso delle operazioni antincendio;
 - e. prevenzione degli incendi (misure specifiche per la prevenzione degli incendi, norme comportamentali per prevenire gli incendi a bordo delle navi e negli ambiti portuali, controlli e precauzioni durante le operazioni di bunkeraggio, controlli e precauzioni durante i lavori con uso di fonti termiche a bordo delle navi, controllo degli ambienti di lavoro, verifiche e manutenzione degli equipaggiamenti antincendio);
 - f. misure di protezione passiva (distanze di sicurezza, compartimentazione tagliafuoco e resistenza al fuoco di materiali ed elementi strutturali di bordo, vie di sfuggita);
 - g. misure di protezione attiva (principali sistemi antincendio fissi e mobili in uso in campo marittimo e portuale, sistemi di rilevazione e di allarme, segnali di sicurezza e di emergenza);
 - h. procedure di sicurezza e di emergenza (piano di emergenza contro gli incendi, procedure da adottare in caso di scoperta di un incendio, procedure da adottare in caso di allarme, piano di evacuazione e modalità di evacuazione, procedure da adottare in caso di incendio a bordo in funzione dei vari locali coinvolti, procedure e precauzioni per l'ingresso in spazi chiusi e in locali con atmosfere tossiche e/o esplosive, procedure di chiamata dei servizi di soccorso, procedure per la collaborazione con il Corpo Nazionale dei VV.F. in caso di intervento).
3. L'esame teorico-pratico è finalizzato a verificare la conoscenza dei candidati in materia di sistemi antincendio e di tecniche di lotta contro gli incendi, nonché a verificare l'effettiva capacità dell'aspirante guardia ai fuochi di impiegare correttamente le attrezzature e le dotazioni antincendio. A tal fine ai candidati potrà essere richiesto di:
 - a. descrivere correttamente i principali impianti fissi di bordo e di spiegarne compiutamente il funzionamento ed i rischi connessi al loro impiego;
 - b. dimostrare di saper utilizzare correttamente:
 - i. estintori portatili, scaricando con le corrette manovre uno o più estintori di diverso tipo su fuochi controllati;
 - ii. autorespiratori e maschere antigas, indossando ed azionando correttamente tali dispositivi;
 - iii. manichette antincendio, impiegando con le corrette manovre un idrante e la lancia a getto variabile;

- iv. i dispositivi di protezione individuali previsti;
- c. dimostrare di saper eseguire e sciogliere i principali nodi in uso in campo marittimo.

Nel corso della prova pratica, al candidato saranno rivolti, in forma orale, ulteriori quesiti specifici sugli argomenti d'esame indicati al precedente comma 2 nonché sulle norme ed ordinanze emanate in materia di sicurezza portuale dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.

CAPO 3 – Disciplina del servizio

Articolo 12

(Regolamento interno)

1. Ogni organismo ed ogni impresa deve dotarsi di un proprio regolamento interno al fine di disciplinare, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, come minimo, i seguenti aspetti:
 - organico e mansionario, suddiviso per ruoli amministrativi ed operativi;
 - divise del personale ed insegne di riconoscimento per i propri mezzi;
 - mezzi, apparecchiature materiali e dotazioni, incluse le dotazioni individuali delle guardie ai fuochi, necessarie per lo svolgimento del servizio e relative verifiche e manutenzioni periodiche per garantirne l'efficienza;
 - organizzazione del servizio (turnazioni, comunicazioni, rapporti di servizio, affiancamento di nuovo personale, addestramento periodico, etc.).
2. Copia del predetto regolamento ed ogni successiva variazione o integrazione deve essere presentata alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.

Articolo 13

(Divisa delle guardie ai fuochi)

1. Ogni guardia ai fuochi in servizio dovrà indossare la propria divisa, in materiale antistatico, e composta da:
 - pantaloni di colore blu con strisce riflettenti ad alta visibilità;
 - maglietta tipo "polo" di colore rosso;
 - casacca di colore blu con strisce riflettenti ad alta visibilità;
 - giubbotto di colore blu con strisce riflettenti ad alta visibilità;
 - un casco protettivo da vigile del fuoco, di colore rosso, analogo a quello in uso nel Corpo dei Vigili del Fuoco, con visiera e strisce riflettenti ad alta visibilità;
 - scarponi o stivali antincendio da vigile del fuoco;
 - guanti protettivi isolanti.
2. Un emblema distintivo, con il logo dell'organismo o dell'impresa e la dicitura "Servizio integrativo antincendio" deve essere applicato:
 - sulla maglietta, all'altezza del petto, a sinistra
 - sulla casacca e sul giubbotto, su entrambe le maniche;

- sul casco, sulla parte frontale.

La dicitura “Servizio integrativo antincendio” deve essere applicata in corrispondenza del dorso, all'altezza delle spalle, sulla maglietta, sulla casacca e sul giubbotto.

Articolo 14

(Mezzi, apparecchiature e dotazioni minime per organismi ed imprese)

1. Sulla base delle indicazioni tecniche del Comando Provinciale VV.F., è fatto obbligo ad ogni organismo e ad ogni impresa di mantenere nella pronta disponibilità le seguenti attrezzature minime:
 - a) n. 4 estintori portatili a polvere chimica da 9 Kg;
 - b) n. 2 estintori portatili ad anidride carbonica da 5 Kg;
 - c) n. 1 estintore carrellato a polvere chimica da 50 Kg;
 - d) n. 1 motopompa antincendio autoadescante, munita di attacco UNI 45 per manichetta antincendio e di tubo di aspirazione di sezione adeguata e di lunghezza non inferiore a 6 metri, provvista di manichette e di attrezzatura per l'erogazione della schiuma avente le seguenti caratteristiche:
 - altezza di aspirazione adeguata in relazione all'altezza delle banchine;
 - portata non inferiore a 2000 l/min alla pressione di mandata di 1 MPa (10 bar) – media pressione;
 - portata non inferiore a 350 l/min alla pressione di mandata di 4 MPa (40 bar) – alta pressione.”
 - e) n. 4 manichette con raccordi unificati UNI 45;
 - f) n. 2 lance a getto variabile UNI 45 con raccordo;
 - g) n. 2 autorespiratori ad aria a ciclo aperto, con almeno 2 bombole di rispetto;
 - h) n. 1 tuta termo-riflettente, completa di copricapo, calzari e guanti;
 - i) n. 2 coperte antifuoco idonee allo spegnimento di fuochi;
 - j) n. 1 ascia regolamentare;
 - k) una cesoia con impugnatura isolante e guanti isolanti almeno di classe 00;
 - l) n. 5 sacchi da 10 kg ciascuno con polvere assorbente per uso generico con oli, idrocarburi e liquidi;
 - m) un adeguato numero di transenne, coni di segnalazione, nastro retroriflettente bicolore bianco – rosso e segnaletica monitoria (pericolo generico e divieto di accesso/transito);
 - n) n. 1 cassetta/valigetta di pronto soccorso conforme alle prescrizioni del Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388 in materia di pronto soccorso aziendale;
 - o) uno o più veicoli idonei al trasporto ed all'impiego delle predette dotazioni;
2. L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di prescrivere in qualsiasi momento ogni altra dotazione ritenuta necessaria dal Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco sulla base delle valutazioni tecniche di competenza.

3. Tutte le suddette attrezzature devono essere costantemente mantenute in condizioni di completa efficienza e dovranno essere immediatamente integrate o sostituite come necessario in base al loro consumo o deterioramento.

Articolo 15

(Dotazioni individuali delle guardie ai fuochi)

1. Sulla base delle indicazioni tecniche del Comando Provinciale VV.F., il datore di lavoro di ogni organismo e di ogni impresa deve assicurare che ogni guardia ai fuochi dipendente sia provvista delle seguenti dotazioni e le utilizzi come appropriato nello svolgimento del servizio:
 - a. una cintura di sicurezza con piccozza e coltello a serramanico;
 - b. una lampada elettrica portatile di sicurezza;
 - c. un apparato VHF/FM portatile antideflagrante, in grado di ricevere e trasmettere sulle frequenze della banda marittima, e in particolare, sul canale 16 di soccorso e sul canale 12;
 - d. una imbracatura di sicurezza con corda di recupero e salvataggio;
 - e. una maschera antigas con filtro polivalente;
 - f. una tuta antiacido completa di guanti, calzari e visiera (solo per eventuale servizio su navi o in aree ove sia individuato il rischio di esposizione ad agenti chimici).

Articolo 16

(Composizione minima delle squadre)

1. Ogni squadra in servizio integrativo antincendio, durante il servizio dovrà avere al seguito le dotazioni antincendio indicate al precedente articolo 14 e, in funzione delle attività oggetto della vigilanza, dovrà rispettare la seguente composizione minima:
 - a. per vigilanza durante operazioni di bunkeraggio di liquidi combustibili a mezzo autocisterna: almeno due operatori muniti delle dotazioni individuali indicate al precedente articolo 15 e delle seguenti dotazioni antincendio, pronte all'uso, sottobordo all'unità rifornita:
 - i. una motopompa conforme alle caratteristiche indicate al comma 1, lettera d) del precedente articolo 14, con adeguato numero di manichette e lance;
 - ii. almeno due estintori portatili a polvere ed uno ad anidride carbonica;
 - b. per vigilanza durante lavori con fiamma o con uso di fonti termiche a bordo di navi: almeno due operatori muniti delle dotazioni individuali indicati al precedente articolo 15 con l'aggiunta di un idoneo autorespiratore a ciclo aperto, pronto all'uso per ciascuno di essi, con almeno una bombola di ricambio per ciascuno. Sottobordo o nelle immediate vicinanze delle aree oggetto dei lavori dovranno essere tenuti pronti all'uso almeno due estintori portatili a polvere ed uno ad anidride carbonica.
2. La composizione delle squadre, e le attrezzature e dotazioni collettive ed individuali elencate al precedente comma e nei precedenti articoli 14 e 15 possono essere aumentate a giudizio dell'Autorità Marittima, anche su indicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani.

3. Per i casi non previsti nel presente articolo, le misure da adottare saranno indicate di volta in volta dall'Autorità Marittima, d'intesa con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con il consulente chimico del porto.

Articolo 17

(Obblighi delle guardie ai fuochi)

1. Le guardie ai fuochi hanno l'obbligo di presentarsi al servizio all'orario previsto, nonché ogni qualvolta sia richiesto dall'Autorità Marittima per necessità connesse alla sicurezza delle navi presenti in porto e delle aree portuali.
2. Nello svolgimento del servizio le guardie ai fuochi sono tenute:
 - a. ad indossare la prevista divisa e a mantenere sempre un contegno serio, corretto e responsabile, svolgendo scrupolosamente i compiti che gli sono affidati;
 - b. ad avere al seguito le proprie dotazioni individuali e quelle previste in relazione al tipo di servizio;
 - c. a presentarsi al comando della nave o al responsabile dell'area ove deve essere reso il servizio prima dell'inizio delle operazioni, a verificare l'efficacia dei mezzi di comunicazione e ad accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza sotto il profilo del rischio di incendio prima di dichiararsi pronte all'inizio del servizio;
 - d. a rispettare le norme di sicurezza di bordo ed il regolamento di sicurezza del porto, oltre alle norme di legge e regolamentari in materia di sicurezza. In particolare, qualora sia necessario accedere alle aree soggette a vigilanza di *security*, dovranno farsi riconoscere dal personale di security addetto al controllo degli accessi. Nel caso di servizio a bordo di navi non conosciute, le guardie ai fuochi dovranno richiedere al personale di bordo ogni opportuna informazione circa l'ubicazione delle stazioni antincendio di bordo e dei locali pericolosi nonché circa l'ubicazione ed il funzionamento degli impianti antincendio di bordo;
 - e. a non lasciare il posto di servizio fino a lavoro ultimato e, se il servizio dovesse prolungarsi oltre la durata del loro turno, ad attendere di essere rilevate dalle guardie ai fuochi della squadra subentrante, avendo cura di passare tutte le consegne e le informazioni relative al servizio in corso;
 - f. a segnalare al comando di bordo (Comandante / Primo Ufficiale / Ufficiale di guardia) ogni inconveniente rilevato che possa diminuire le condizioni di sicurezza o determinare un rischio per l'ambiente marino e, qualora l'inconveniente non sia eliminato prontamente, ad informare l'Autorità Marittima. Tali eventi dovranno essere riportati anche nel rapporto di servizio di cui al successivo articolo 19;
 - g. a segnalare immediatamente all'Autorità Marittima qualsiasi evento, anche accidentale, che possa compromettere il sicuro svolgimento delle operazioni in corso o che possa costituire un rischio per la sicurezza delle navi, delle strutture e impianti portuali o causare un inquinamento. Tali eventi dovranno essere riportati anche nel rapporto di servizio di cui al successivo articolo 19;
 - h. a dare immediato allarme in caso di incendio, informando senza ritardo l'Autorità Marittima ed il servizio di emergenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - i. ad adottare, in caso di incendio, i primi interventi di emergenza in collaborazione con il comando di bordo, in attesa delle squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco, e comunque senza eccedere i limiti delle effettive sicure potenzialità;

- j. a collaborare con il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, attenendosi alla direzione tecnica del dirigente della squadra di soccorso;
 - k. a riportare dettagliatamente nel rapporto di servizio di cui all'articolo 19 le circostanze indicate nelle precedenti lettere da f ad i ed ogni altro fatto ritenuto rilevante;
3. nell'espletamento del servizio di vigilanza antincendio durante operazioni di bunkeraggio di liquidi combustibili, le guardie ai fuochi sono altresì tenute a:
- a. provvedere al preventivo transennamento del tratto di banchina interessato dalle operazioni ed alla apposizione della opportuna segnaletica;
 - b. accertarsi preventivamente che siano rispettate le condizioni previste nell'autorizzazione al bunkeraggio e, in particolare, che:
 - i. siano rispettate le distanze di sicurezza previste e che non siano in corso nelle vicinanze operazioni commerciali o lavori con uso di fiamma o di fonti termiche;
 - ii. che sia disponibile e pronto il servizio antinquinamento;

Articolo 18

(Turni di servizio)

1. La vigilanza antincendio dovrà essere organizzata in turni di guardia, articolati in modo da assicurare la continua sorveglianza per tutta la durata dell'operazione per cui è stato richiesto il servizio. La durata di ogni singolo turno di guardia non potrà eccedere le previsioni di legge e contrattuali di comparto in materia di orario di lavoro.

Articolo 19

(Rapporti di servizio)

1. Al termine di ogni prestazione o, in caso di prestazioni che richiedano più turni di servizio, al termine di ogni turno di servizio, ogni capo squadra dovrà compilare un rapporto di servizio conforme al modello in Allegato 3 al presente Regolamento.
2. Il suddetto rapporto dovrà essere vistato dal Comandante o dal Primo Ufficiale di Coperta della nave sulla quale è stato prestato il servizio di vigilanza, ovvero dal datore di lavoro o suo rappresentante in caso dei servizi resi in regime di autoproduzione ai sensi del precedente articolo 2.
3. Copia del rapporto di servizio dovrà essere consegnata alla Capitaneria di Porto, entro 24 ore dal termine del servizio stesso. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, eventuali irregolarità o infrazioni alle norme di sicurezza dovranno essere immediatamente riportate, anche vie brevi, all'Autorità Marittima, al Comando di bordo ed al datore di lavoro, e dettagliate nel rapporto di servizio.

Imposta di bollo

Capitaneria di porto di Mazara del Vallo
Allegato 1 al Regolamento del Servizio integrativo antincendio

Alla Capitaneria di Porto
Sezione Tecnica
91026 – Mazara del Vallo

**ISTANZA PER ORGANISMI/IMPRESE PER AUTORIZZAZIONE AD ESPLETARE IL
SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO**

Il sottoscritto/a _____	
nato/a a _____	() il ____/____/____,
Residente in _____ ()	
Indirizzo _____	
In qualità di rappresentante legale della Società/Impresa _____	
con Sede Legale in _____ ()	
Indirizzo _____	
iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di _____	
/ Albo professionale _____	
C.F. / P.IVA _____	
Telefono _____	Email / PEC _____

ai sensi dell'art. 4, c.3 del Regolamento disciplinante il "Servizio integrativo antincendio nel porto di Mazara del Vallo", pubblicato con Ordinanza n. 01/2020 in data 04.02.2020,

CHIEDE

L'autorizzazione a svolgere il **SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO** negli ambiti portuali e complementari limitrofi ricadenti nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo e la conseguente iscrizione nei registri di cui all'art. 68 c.n. di codesta Capitaneria di Porto.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali nei casi di dichiarazioni mendaci e d'uso di atti falsi previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità penale,

DICHIARA

di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti locali per esercitare la sopracitata attività e, più precisamente:

- ☐ che i dipendenti della Ditta richiedente sono regolarmente assunti secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto collettivo nazionale "Guardia ai fuochi";
- ☐ che i mezzi descritti nell'allegato alla presente istanza sono idonei allo svolgimento del servizio richiesto;
- ☐ che sono stati assolti gli obblighi previsti dal Dlgs. n. 81/2008 in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;
- ☐ che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall'art. 10 della Legge n. 575/65 del 31.05.1965 (autocertificazione antimafia).
- ☐ di nominare in qualità di "Capo Servizio" il Sig. _____, inserito nell'organigramma aziendale nel ruolo di _____;
- ☐ che la Società/Impresa ha una propria sede operativa, nelle immediate vicinanze del porto di Mazara del Vallo e precisamente in _____;

- ☐ che la Società/Impresa è già autorizzata ad esercitare il Servizio Integrativo Antincendio nel Circondario Marittimo di _____ ed è iscritta al n. ____ dei Registri art. 68 c.n. tenuti dalla Capitaneria di porto di _____.
- ☐ (Solo nel caso previsto al punto precedente) che la Società/Impresa dispone di sufficiente personale per poter operare su entrambi i porti, e che il regolamento del porto di precedente iscrizione consente l'iscrizione in altro registro, così come indicato all'art. 10 c. 3 del Regolamento;
- ☐ di autorizzare, a norma dell'art. del Dlgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali al fine di acquisire pareri da altre amministrazioni o per lo svolgimento dei servizi istituzionali;

DICHIARA ALTRESÌ

(parte da compilarsi solo da imprese portuali terminaliste per l'autorizzazione al servizio integrativo antincendio in autoproduzione)

- ☐ che le dipendenti guardie ai fuochi, debitamente formate, hanno specifico incarico dedicato all'interno dell'organigramma aziendale;
- ☐ di essere titolare della concessione n. _____ rilasciata in data ____/____/____ da _____, relativa alle seguenti aree portuali: _____;

ED ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- ☐ Regolamento interno della società;
- ☐ Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.);
- ☐ Copia della Carta di circolazione / Dichiarazione di conformità dei mezzi antincendio in dotazione e dei Dispositivi di protezione individuale (D.P.I) in uso al personale dipendente;
- ☐ Copia dell'iscrizione della Società/Impresa nei registri della Camera di Commercio;
- ☐ Copia dei documenti d'identità dei dipendenti;
- ☐ Copia delle attestazioni di formazione rischio incendio elevato effettuate dalle guardie ai fuochi dipendenti;
- ☐ Tariffario dei servizi prestati aggiornato;
- ☐ Copia della concessione ex art. 18 legge 84/1994 (per le sole imprese portuali);

Dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati sopraindicati

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

Istanza presentata in data ____/____/____ dal Sig. _____
riconosciuto mediante documento _____ n. _____
rilasciato da _____ il ____/____/____ e valido fino al ____/____/____.

Mazara del Vallo, _____

l'Addetto

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' MARITTIMA

CAPITANERIA DI PORTO DI MAZARA DEL VALLO – SEZIONE TECNICA

Visti: gli atti prodotti ed accertata l'idoneità della società istante;

Visto: il parere conforme del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani;

AUTORIZZA

LA DITTA INDICATA NELLA PRESENTE ISTANZA A SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MAZARA DEL VALLO

IL COMANDANTE

Imposta di bollo

Capitaneria di porto di Mazara del Vallo
Allegato 2 al Regolamento del Servizio integrativo antincendio

Alla Capitaneria di Porto
Sezione Tecnica
91026 – Mazara del Vallo

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE GUARDIA AI FUOCHI

Il sottoscritto/a _____
nato/a a _____ () il ____/____/____,
Residente in _____ ()
Indirizzo _____ Telefono _____
C.F. _____ Email / PEC _____
Dipendente della Società/Impresa _____

ai sensi dell'art. 9 del Regolamento disciplinante il "Servizio integrativo antincendio nel porto di Mazara del Vallo", pubblicato con Ordinanza n. 01/2020 in data 04.02.2020,

CHIEDE

L'autorizzazione a svolgere l'**ATTIVITÀ DI GUARDIA AI FUOCHI** negli ambiti portuali e complementari limitrofi ricadenti nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo e la conseguente iscrizione nei registri di cui all'art. 68 c.n. di codesta Capitaneria di Porto.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali nei casi di dichiarazioni mendaci e d'uso di atti falsi previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità penale,

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di previsti dall'art. 10 del citato regolamento per esercitare l'attività di guardia ai fuochi e più precisamente:

- ☐ di essere cittadino/a italiano o di uno degli Stati membri della Comunità Europea;
- ☐ di aver compiuto 18 anni e di non aver superato i 45 anni di età;
- ☐ di essere in possesso di sana e robusta costituzione e di essere idoneo/a alla mansione specifica, come risultante da certificazione di idoneità rilasciata in data ____/____/____ dal Dr. _____, Medico Competente dell'organismo _____, di cui il/la sottoscritto/a è dipendente;
- ☐ di avere assolto agli obblighi scolastici e di aver conseguito il diploma di scuola media inferiore nell'anno scolastico ____/____ presso il seguente istituto scolastico _____;
- ☐ di saper nuotare e vogare, come risultante da attestazione rilasciata in data ____/____/____ dall'Autorità Marittima di _____;

- ☐ di non aver subito condanne per i reati previsti dall'articolo 238 punto 4) del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione (parte marittima), ovvero di aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
- ☐ di aver frequentato il corso di formazione per addetti antincendio per attività a rischio elevato di cui all'allegato IX, punto 9.2 (Corso "C") del Decreto Interministeriale 10 marzo 1998 dal ___/___/___ al ___/___/___ presso_____

(N.B.: dalla data di frequentazione del corso non dovrà essere trascorso un periodo superiore a due anni);

- ☐ di aver prestato uno dei seguenti servizi (porre una x nella casella di interesse):
 - nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal ___/___/___ al ___/___/___ (N.B. è richiesto un servizio di almeno 10 mesi o, nel caso di servizio di leva, è necessario aver completato la ferma prevista al momento della chiamata);
 - nella Marina Militare dal ___/___/___ al ___/___/___ con la seguente categoria: _____. (N.B.: è richiesto il completamento della ferma prevista al momento della chiamata di leva o contratta all'atto dell'arruolamento volontario, in una delle seguenti categorie: Nocchieri, Tecnici di Macchina, Elettrecisti, Nocchieri di porto, addetto al servizio di prevenzione incendi delle installazioni o a bordo delle navi);
 - nella Marina Mercantile, dal ___/___/___ al ___/___/___ con la seguente qualifica: _____. (N.B.: è richiesta una navigazione di almeno 12 mesi a bordo di navi mercantili o da passeggeri con una delle seguenti qualifiche: Ufficiale di coperta o di macchina, Marinaio, Tankista su navi petroliere, chimichiere o gasiere, Operaio Motorista, Operaio meccanico, Frigorista, Elettrecista).

DICHIARA ALTRESÌ

(parte riservata al personale abilitato alla guardia ai fuochi in altri porti)

- ☐ di essere autorizzato/a ad esercitare l'attività di "Guardia ai fuochi" presso il porto di _____ e di aver completato nella predetta sede il tirocinio della durata di due (DUE) mesi previsto dal vigente regolamento del porto di Mazara del Vallo, presso ;
- ☐ che in caso di accettazione della presente istanza, provvederà a richiedere la cancellazione dai registri di cui all'art. 68 c.n. della Capitaneria di porto di _____ qualora la società di appartenenza non preveda la turnazione del proprio personale in entrambi i porti e, comunque, qualora ciò sia previsto dal regolamento del porto di precedente iscrizione.

ED ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- ☐ Copia della attestazione della formazione effettuata per addetti alla lotta antincendio rischio elevato;
- ☐ Copia della attestazione del periodo lavorativo prestato presso: Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco / Marina Militare / Marina Mercantile (solo se è stata prescelta una opzione);

- ☐ Copia della attestazione di superamento dell'esame di Nuoto e Voga rilasciato in data ____/____/____ dall'Autorità Marittima di _____;
- ☐ Copia di un proprio documento d'identità in corso di validità;
- ☐ Certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro;

Dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati sopraindicati.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

Istanza presentata in data ____/____/____ dal Sig. _____
riconosciuto mediante documento _____ n. _____
rilasciato da _____ il ____/____/____ e valido fino al ____/____/____.

Mazara del Vallo, _____

l'Addetto

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' MARITTIMA

CAPITANERIA DI PORTO DI MAZARA DEL VALLO – SEZIONE TECNICA

VISTI: gli atti prodotti ed accertata l'idoneità degli stessi;

VISTO: il parere conforme del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani;

VISTO: il superamento con esito positivo dell'esame previsto dall'art. 11 del Regolamento,

AUTORIZZA

IL SOGGETTO RICHIEDENTE ED INDICATO NELLA PRESENTE ISTANZA A SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MAZARA DEL VALLO

IL COMANDANTE

Alla Capitaneria di Porto – Sezione Tecnica
91026 – Mazara del Vallo

SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO – RAPPORTO DI SERVIZIO

Il sottoscritto/a _____, Guardia ai Fuochi autorizzata ed iscritta al n. ____ dei Registri di cui all'art. 68 – Sez. Guardie ai Fuochi, tenuti da codesta Capitaneria di porto, in qualità di Capo della squadra addetta al Servizio integrativo antincendio della Società / Impresa: _____,

RAPPORTA QUANTO SEGUE

In data ____/____/_____, dalle ore ____:____ alle ore ____:____, presso la banchina denominata _____, ha effettuato il servizio integrativo antincendio di seguito specificato:

☐ **Bunker mezzo autocisterna**

Nave/motopesca: _____

Quantitativo in Litri / Tonnellate: _____

Autocisterna (Modello, Targa, Rifornitore): _____

☐ **Lavori di riparazione / manutenzione navale con uso di fonti termiche**

Nave/motopesca: _____

Tipo lavori: _____

Ditta esecutrice: _____

☐ **Altra tipologia (descrivere attività)**

Elenco mezzi impiegati

Eventuali note/segnalazioni

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

VISTI:

Il Comando di bordo / l'Armatore _____

Il Datore di Lavoro _____